

Convenzione del 21/05/1998 n. 175

Titolo del provvedimento:

Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06/06/1998 - supplemento ordinario)

art. 1

Soggetti

Testo: in vigore dal 21/12/1999

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Albania:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te ardhurat personale)

2) l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin)

3) le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e vogel)

ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta albanese")

b) per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la "firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

art. 3

Definizioni generali

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di Albania, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale dell'Albania le quali, ai sensi della legislazione albanese ed in conformità dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, sono state o potranno in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati

- i diritti dell'Albania per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia, che ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ed in conformita' dell'Accordo, italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Albania o l'Italia;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione dalla legislazione degli Stati Contraenti da cui detta societa' ritrae il suo status giuridico;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altra Stato contraente;
- h) il termine "nazionali" designa:
- 1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
 - 2) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i) l'espressione "autorita' competente" designa:
- 1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
 - 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenti

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che ivi posseggono.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti

ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
- e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applichi il paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

- a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;
o
- b) dispone nella Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di eseguire commissioni in relazione a merci situate in detto Stato che appartengano all'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' come stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi quelli derivanti dalle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

art. 7

Utili delle imprese

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Trasporti internazionali

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto (di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"); a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate

Testo: in vigore dal 21/12/1999

Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11

Interessi

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
 - a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
 - b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a cio' delegato (incluso un istituto finanziario), interamente di proprieta' dell'altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
 - c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12

Canoni

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato;

ma se la persona che percepisce i canoni, ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tali ne sopportano l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Utili di capitale

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

art. 14

Professioni indipendenti

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui derivano dalle sue attività esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Testo: in vigore dal 21/12/1999

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione ovvero in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.

2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di

uno Stato contraente non sono imponibili nell'altro Stato contraente nel quale tali attività sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro di un soggiorno finanziato essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni.

3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità siano corrisposti non a questo sportivo o artista direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

art. 18

Pensioni

Testo: in vigore dal 21/12/1999

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

I) abbia la nazionalità di detto Stato; o

II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Professori, insegnanti e ricercatori

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente.

2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa e' condotta principalmente nell'interesse privato di una o più persone.

art. 21

Studenti, apprendisti e tirocinanti

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente nell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo scopo di compiere i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purché i redditi stessi non eccedano quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua formazione.

art. 22

Altri redditi

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, non espressamente menzionati, negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, qualora il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 23

Patrimonio

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa:

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.

art. 24

Eliminazione della doppia imposizione

Testo: in vigore dal 21/12/1999

Convenzione del 21/05/1998 n. 175

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Albania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Albania, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Albania:
se un residente dell'Albania ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Albania, dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potra' tuttavia eccedere la quota dell'imposta albanese sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.
4. Qualora, in conformita' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte sugli utili d'impresa alle quali si applica la presente Convenzione siano state eliminate o ridotte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

art. 25

Non discriminazione

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente, le esenzioni, le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le

disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

art. 26

Procedura amichevole

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che uno scambio verbale di opinioni possa facilitare il raggiungimento di tale accordo, esso potra' aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

art. 27

Scambio di informazioni

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete cosi' come le informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 28

Agenti diplomatici e consolari

Testo: in vigore dal 21/12/1999

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

art. 29

Rimborsi

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

art. 30

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

art. 31

Denuncia

Testo: in vigore dal 21/12/1999

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto a decorrere dal, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

Protocollo

PROTOCOLLO.

Testo: in vigore dal 21/12/1999

All'atto della firma della Convenzione stipulata in data odierna tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante di detta Convenzione:

Resta inteso che:

1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'espressione "sede di direzione effettiva" comprendera', in particolare, l'oggetto principale di attivita' dell'impresa.

2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per

gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

3. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi applicata nell'altro Stato contraente.

4. Qualora, in conformità dell'articolo 9, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione ed al paragrafo 7 del presente Protocollo.

5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e all'Istituto Italiano di Cultura come pure ai corrispondenti enti pubblici albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

6. Con riferimento all'articolo 23, qualora venga introdotta un'imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformità ai principi ivi contenuti, completando altresì l'elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 della presente Convenzione.

7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresì inteso che, nel caso dell'Italia, la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.

8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediranno alle autorità competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.